



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2018, proposto da

Comune di Pollina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Maria Cusenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

***contro***

Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

***nei confronti***

Comune di Malfa non costituito in giudizio;

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Macri', con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- del Decreto nr. 291 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana, datato 22 maggio 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale il 30 maggio 2018, coeso con l'Elenco delle operazioni che non hanno superato la fase istruttoria di ricevibilità/ammissibilità e sono state escluse dalla fase di valutazione, comunicato al Comune di Pollina con nota nr. 22166 datata 14/6/2018 e ricevuta il 18/6/2018, nella parte in cui ha ritenuto non ricevibile/ammissibile e perciò "esclusa dalla fase di valutazione" l'Istanza del Comune di Pollina per il finanziamento del progetto di "Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della Casa Comunale e del Centro Sociale di Finale lotto funzionale" di quest'ultimo - progetto nr. 122711000094, numero progressivo d'elenco nr. 8, posizione di prenotazione nr. 19, come da Elenco allegato al D.D.G. 291/2018, di cui al Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1.

- all'occorrenza e per quanto eventualmente di ragione, l'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali ... di cui al D.D.G. 880/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Allegati nr. 4 e 5), nella parte in cui al punto 4.3.4. pag. 18 si legge che "la documentazione obbligatoria non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa", e/o nella parte in cui al punto 4. lett. a) pag. 19 si legge che "la domanda di ammissione a contributo finanziario e i suoi allegati sono irricevibili e pertanto non considerati presentati qualora: non siano firmati digitalmente (...) siano redatti e/o sottoscritti e/o inviati secondo modalità non previste dal presente avviso";

- all'occorrenza, di ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, avente relazione con l'odierna impugnazione, per quanto eventualmente di ragione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Comune di Catania e di Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia;

Vista l'ordinanza n. 1955/2018 e la successiva ordinanza cautelare n. 1051/2018

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, atteso che il ricorso è stato notificato solo ad alcuni controinteressati e che in caso di accoglimento del gravame la decisione può incidere anche nei confronti di altri soggetti non intimati;

Ritenuto che ai predetti fini parte ricorrente è onerata di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei termini e modalità che seguono:

- la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità che ha emanato gli impugnati provvedimenti, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la segreteria sezionale nel successivo termine di giorni 5;

Precisato che l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati.

Fissa per l'ulteriore trattazione la Pubblica Udienza del 18 giugno 2020.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**

**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**